



ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI
BERGAMO



In Evidenza

Aggiornamento in tema di elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine

AI SIGNORI INGEGNERI
ISCRITTI ALL'ALBO

Con la Circolare nr. 868, il CNI ha comunicato che, in data 28 Marzo 2022, la Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta Cartabia, ha approvato il "Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionali degli Ordini degli Ingegneri" adottato dal CNI.

Come indicato nella Circolare, che si allega, seguiranno da parte del CNI le informative concernenti le tempistiche e le istruzioni per lo svolgimento delle elezioni stesse.

Sarà cura dell'Ordine comunicare con tempestività tutti gli aggiornamenti in materia.

Cordiali saluti.

f.to Il Presidente
Dott. Ing. Donato Musci

f.to Il Consigliere Segretario
Dott. Ing. Claudio Merati

> ***Circolare nr. 868***

> ***Regolamento elezioni***

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo

Passaggio Canonici Lateranensi, 1 - 24121 BERGAMO

Tel. 035.223234 - Fax. 035.235238 - ordine@ordineingegneri.bergamo.it

PEC: ordine.bergamo@ingpec.eu - c.f. 80021490166 - p. iva 01042850162



Cancellati qui

Inviato da
 **sendinblue**



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



U-AZ/22

Circ. n. 868/XIX Sess./22

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini territoriali degli Ingegneri

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
30/03/2022 U-nd/3078/2022



LORO SEDI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri –
**Approvazione da parte della Ministra della Giustizia del Regolamento
Elettorale**

Caro Presidente,

abbiamo il piacere di comunicarTi che **la Ministra della Giustizia**, Prof. Marta Cartabia, - ai sensi dell'art.31 del decreto-legge 28/10/2020 n.137¹ - **ha approvato** in data 28 marzo 2022 (con nota **prot. m_dg.GAB.29/03/2022.0011047.U – acquisita al prot. CNI in data 30/3/2022 n. E-gp/3045/2022**) **il Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri**, adottato dal CNI nella seduta di Consiglio del 16 marzo 2022 (in allegato).

Ci preme in questa sede evidenziare che vi è stata una approvazione integrale e senza modificazioni del Regolamento, così come formulato e trasmesso al Ministero della Giustizia².

Il Consiglio Nazionale è stato già convocato venerdì 1 aprile 2022, per la presa d'atto della avvenuta approvazione nonché per **l'indizione delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da rinnovarsi**, di competenza del CNI ai sensi dell'art.6, comma 1, del medesimo Regolamento.

¹ Come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n.176.

² V., sul punto, la precedente **circolare CNI 16/03/2022 n.859**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.



Seguiranno le necessarie informative sulle tempistiche e sulle istruzioni per procedere – come disposto dall'art.2 del Regolamento – alle elezioni in presenza, oppure con la modalità di voto da remoto.

Fiduciosi che la Categoria saprà cogliere l'opportunità rappresentata dal nuovo meccanismo di votazione a tutela della parità di genere all'interno dell'Ordine professionale, Ti porgiamo cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

ALLEGATI:

- Nota Ministra della Giustizia, prot. n.11047 del 29/03/2022 con Regolamento allegato.

MC2903Circ



La Ministra della Giustizia



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/03/2022 E-gp/3045/2022



Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Oggetto: Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri.

Ai sensi dell'art.31 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, approvo per quanto di competenza il Regolamento allegato, recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri.

28 MAR. 2022

Marta Cartabia

- in applicazione dell'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e delle statuizioni della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023;
- Ritenuto altresì necessario introdurre, al Capo II del presente Regolamento, previsioni integrative della disciplina elettorale vigente, in osservanza dell'art. 51 Cost. e delle statuizioni della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, nonché disposizioni di carattere tecnico-operativo, strumentali a garantire in questo contesto, anche in sede di prima applicazione, un più efficiente svolgimento delle procedure elettorali;

Emana
il seguente regolamento:

CAPO I

Svolgimento delle procedure elettorali anche con modalità da remoto per il rinnovo dei Consigli territoriali

Articolo 1


Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, il Capo I del presente Regolamento definisce la procedura di elezione anche con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali, integrando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

Modalità di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli territoriali

1. L'elezione dei Consigli territoriali si tiene in presenza o con modalità di voto da remoto.
2. Nella delibera di indizione delle elezioni, ciascun Consiglio territoriale stabilisce, con apposito provvedimento, la modalità prescelta e nomina la commissione elettorale di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, gli adempimenti necessari all'attivazione dei sistemi di voto telematico per l'elezione dei Consigli territoriali sono sottoposti a collaudo tecnico secondo modalità definite con delibera del Consiglio Nazionale.



Articolo 3 Operazioni di voto dei Consigli territoriali

1. L'elezione del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante avviso trasmesso al domicilio digitale di tutti gli iscritti all'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, secondo le procedure previste dall'art. 28 della legge 11 settembre 2020, n. 120. L'avviso è pubblicato, altresì, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio territoriale e su quello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. È posto a carico dell'Ordine esclusivamente l'onere di dare prova dell'effettivo invio delle comunicazioni. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni.
2. Il Consiglio territoriale dell'Ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. L'avviso di cui al comma 1 reca l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, delle eventuali tornate di voto in seconda e terza convocazione per il caso di mancato raggiungimento del *quorum* previsto dal comma 4 del presente articolo, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente articolo.
4. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
5. I voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi, anche nel caso di votazioni in presenza, ai fini del calcolo del *quorum*.
6. Alle ore 9.00 del giorno feriale successivo alla tornata elettorale in cui si è raggiunto il *quorum*, anche nel caso di votazione in presenza, si procede allo scrutinio dei voti.
7. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione di cui al comma 1, presso il seggio telematico aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Il voto è personale e segreto. Non è ammesso il voto per delega.
8. Entro il termine di cui al comma 1, nel caso di opzione per il voto da remoto, il Consiglio territoriale nomina, entro la terna indicata dal Consiglio Notarile Distrettuale corrispondente per territorio sulla base di specifica istanza, il Notaio incaricato di sovrintendere alle operazioni elettorali, per tali intendendosi tutte le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al momento della proclamazione degli eletti, e di coadiuvare la Commissione elettorale nominata



dell'osservanza dell'obbligo di tutela del genere meno rappresentato, il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere è così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere:

- n. 5 preferenze nel caso di n.7 consiglieri;
- n. 6 preferenze nel caso di n.9 consiglieri;
- n. 7 preferenze nel caso di n.11 consiglieri;
- n. 10 preferenze nel caso di n.15 consiglieri.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento il Consiglio Nazionale definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede.
3. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, ai fini della tutela del genere meno rappresentato, ciascun Consiglio territoriale indica nella delibera di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, un massimo di 10 candidati appartenenti al medesimo genere.

Articolo 6

Norme tecniche per l'indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione del presente Regolamento sono indette dal Consiglio Nazionale che fisserà contestualmente la data entro la quale i Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di espletamento del voto di cui all'art. 2 ed i conseguenti adempimenti.
2. L'elezione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è indetta dal Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale, successivamente all'indizione delle elezioni di cui al comma precedente.
3. La trasmissione da parte dei Consigli territoriali al Ministero della scheda di votazione del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è consentita nelle modalità ivi previste e a mezzo posta elettronica certificata.

6/6
Audi